

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA

TRIBUNALE DI VERONA – SEZ. PENALE

CAMERA PENALE VERONESE

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE DEL

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE PENALI MONOCRATICHE E COLLEGIALI

Oggi 10.07.2009, nell'Aula della Corte d'Assise del Tribunale di Verona sono presenti, a seguito di convocazione dell'Osservatorio sulla Giustizia Penale,

- Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona Avv. Carlo Trentini;
- Il Presidente del Tribunale di Verona Dott. Gianfranco Gilardi;
- Il Presidente della Sezione Penale Trib. Verona Dott. Dario Bertezolo;
- Il Procuratore Capo della Procura della Repubblica VR Dott. M. Giulio Schinaia;
- Il Presidente della Camera Penale Veronese Avv. Stefano Zanini;
- Il Dirigente Amministrativo del Tribunale Dott. Mario Prestana;
- L'Ufficiale Giudiziario Dirigente Dott. Claudio Stasio;

i quali sottoscrivono il seguente

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE PENALI MONOCRATICHE E COLLEGIALI

1 -- L'udienza penale monocratica inizia di regola alle ore 9.00 quella collegiale alle ore 9,30.

L'udienza per la convalida dell'arresto e per il contestuale giudizio direttissimo con rito monocratico (art. 558 c.p.p.) inizia non prima delle ore 11.00 dal lunedì al venerdì; il sabato non prima delle ore 10,00.

Comunque Giudici e parti processuali dovranno impegnarsi a rispettare gli orari indicati.

Nel rito collegiale, il pubblico dibattimento può essere preceduto dalla celebrazione dei procedimenti in camera di consiglio.

2 -- "L'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve trovarsi nell'aula prima che cominci l'udienza" (art. 21 del regolamento per l'esecuzione del c.p.p.). L'ufficiale giudiziario apre quindi

l'aula alle ore 8.45 e cura l'afflusso delle parti, degli ausiliari del Giudice e dei testimoni, identificando questi ultimi.

L'ufficiale giudiziario dovrà immediatamente e preliminarmente verificare quali testimoni siano presenti per segnalarlo al Giudice ed alle parti, al fine di poter organizzare l'udienza.

3 -- L'udienza penale, nel rito monocratico come in quello collegiale, è organizzata dal Giudice in modo che abbia una prevedibile durata di non meno di 4,30 ore effettive (9.00-13.30) e in modo che non si protragga oltre le ore 17.30 (con una sospensione tra le 13.30 e le 14.30), fatte salve le esigenze dei processi con imputati detenuti e la particolare necessità che si presenti di completare la trattazione di un procedimento o di una sua fase.

Il Giudice organizza la prevedibile durata dell'udienza anche con riguardo alle esigenze del cancelliere, ove tempestivamente segnalate.

4 -- I giudizi dibattimentali ordinari di rito monocratico, sia a citazione diretta che provenienti da udienza preliminare, sono fissati in prima comparizione dal Tribunale, in fasce orarie.

5 -- I processi sono sempre rinviati dal Giudice con indicazione d'orari differenziati per fasce: a) nel rito monocratico h. 9.00, h. 10.30, h. 12.00, h.14.30, h. 16.00; b) in quello collegiale h. 9.00, ore 11.00, ore 14.30 con fissazione, nell'ambito della stessa fascia, di non più di 10/12 procedimenti nelle udienze filtro, con orari comunque differenziati -3/5 ogni mezz'ora-; di non più 2/3 nelle udienze istruttorie. L'orario indicato nell'ordinanza di rinvio comunica l'ora prima della quale il processo non sarà chiamato.

6 -- Il Giudice, all'inizio di ogni fascia oraria, verifica quali processi siano stati celebrati e quali siano ancora da celebrare e, qualora si debba presumere che vi saranno ritardi imprevisti, accordandosi con tutte le parti presenti, riformula l'ordine di chiamata dei procedimenti eventualmente disponendo anche il rinvio ad altra udienza di quei procedimenti che, per problematiche sopravvenute, non potranno essere celebrati o conclusi in quell'udienza.

7 -- L'udienza di prima comparizione, sia nel rito monocratico sia nel rito collegiale, è dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi per ragioni processuali, di prescrizione o per applicazione della pena su richiesta *ex art. 444 c.p.p.*, nonché alla definizione dei giudizi di rito abbreviato non condizionato all'assunzione di prove.

8 -- P.M. e G.U.P. inseriscono in calce ai decreti di citazione a giudizio il seguente avviso: *"la persona offesa è citata a comparire al solo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno, con l'avviso che tale facoltà se non esercitata in tale udienza, non potrà essere fatta valere nelle udienze successive. Ha, pertanto, il diritto, ma non l'obbligo, di intervenire alla sopra indicata udienza. Potrà essere tuttavia nuovamente citata come testimone per altra successiva udienza, alla quale, invece, avrà l'obbligo di comparire. La mancata comparizione senza*

giustificato motivo a tale seconda udienza potrà essere sanzionata con ammenda; potrà essere inoltre disposto l'accompagnamento coattivo a mezzo della Polizia Giudiziaria".

La persona offesa, qualora, nonostante l'avviso di cui sopra, si presenti all'udienza di prima comparizione, potrà essere sentita, con l'accordo delle parti o quando la richiesta sia stata ~~tempestivamente formalizzata dal difensore della parte civile o dal Pubblico Ministero e comunicata~~ a tutte le altre parti, quando il Giudice ritiene che gli interessi della parte civile costituita possano essere seriamente pregiudicati anche da un breve rinvio. In tale ultimo caso, il Giudice di regola assume la testimonianza della persona offesa dopo la trattazione di tutti gli altri procedimenti di prima comparizione per i quali non deve essere svolta istruttoria.

9 -- Il Giudice fa affiggere il ruolo sulla porta dell'aula d'udienza e nella bacheca della Cancelleria della Sezione entro le ore 12.00 del giorno precedente l'udienza (art. 20 D.M. 30.9.1989 n. 334). I difensori possono chiedere che venga loro rilasciata copia.

Il ruolo è compilato in modo da non ingenerare equivoci. Sono perciò indicati il rito (monocratico, collegiale, camerale), la data dell'udienza, il collegio o il nome del magistrato, l'aula in cui si terrà l'udienza e, per ogni processo, il numero del registro generale del Tribunale, il numero del registro generale notizie di reato, il nome degli imputati l'ora di chiamata, nonché, ove possibile, ogni altra utile indicazione.

Il ruolo non contiene i nomi delle persone offese o dei testimoni.

10 -- Nel formare il ruolo, il Giudice tiene conto delle fasce d'orario di cui ai precedenti artt. 4 e 5, nonché della prevedibile durata complessiva dell'udienza secondo i criteri indicati al precedente art. 3, al fine di rispettare gli orari indicati negli avvisi di fissazione.

Nell'ambito delle singole fasce, il Giudice dà la precedenza ai processi con imputati detenuti (anche se per reato diverso da quello per cui si procede), a quelli affetti da nullità, irregolarità della notificazione o altre evenienze processuali (legittimo impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, intervenuta remissione di querela, difetti di procedibilità, già maturata prescrizione del reato ecc.) che determinino l'immediata definizione o il differimento del giudizio.

Nel caso venga formalizzata richiesta di giudizio abbreviato, ammesso il rito, il Giudice rinvia la discussione del processo ad altra udienza, oppure, sentiti il Pubblico Ministero, il difensore, la differisce nell'ambito della medesima giornata ma all'esito della trattazione di tutti gli altri giudizi, indicando l'ora prima della quale il processo non sarà chiamato.

11 -- I difensori devono, ove possibile, comunicare non appena ne abbiano notizia, di eventuali concomitanti impegni professionali che potrebbero comportare il rinvio o il differimento del procedimento, segnalandolo anche alle altre parti interessate allo stesso procedimento e, quando è possibile, verificarne gli impegni e quindi la loro disponibilità al rinvio o al differimento.

11bis -- La designazione del Giudice deve avvenire sempre con criteri automatici, anche per procedimenti celebrati con rito direttissimo o giudizio immediato.

12 -- Nel rinviare i giudizi per l'istruttoria, il Giudice riserva preferibilmente le fasce di prima mattina ai giudizi di più spedita trattazione, e quelle di tarda mattina per i dibattimenti di durata prevedibilmente più lunga.

~~Nel rinviare i giudizi per la sola discussione, il Giudice fissa l'orario dell'udienza tenendo conto della prevedibile durata della stessa e della camera di consiglio, e comunque, preferibilmente, nelle fasce orarie delle h. 12.00 e delle h. 14,30 nel rito monocratico, e delle 11.00 e delle 14.30 nel rito collegiale.~~

13 -- Nella gestione della udienza, il Giudice evita in ogni caso che l'imputato detenuto debba stazionare a lungo in aula in attesa della chiamata del processo.

Gli arrestati e/o fermati attendono la chiamata del giudizio nel quale devono intervenire, anche come testimone, dichiarante o persona offesa, nei locali di sicurezza ovvero in apposito locale adiacente l'aula di udienza.

14 -- Il Giudice deferisce al Consiglio dell'Ordine, senza eccezioni, il difensore d'ufficio nominato ex art. 97 1° comma c.p.p. che, senza addurre giustificazioni, non si presenti in udienza.

15 -- I Pubblici Ministeri, i difensori, gli assistenti d'udienza e gli ufficiali giudiziari hanno l'obbligo di indossare la toga e preferibilmente anche il collare.

16 -- P.M., difensori e parti private possono accedere alla camera di consiglio esclusivamente per la celebrazione di giudizi sottoposti a rito camerale.

Nel corso dell'udienza dibattimentale, il Pubblico Ministero e i difensori conferiscono con il Giudice esclusivamente con modalità tali da consentire l'ascolto a tutte le parti.

17 -- L'Ufficio del P.M. deve essere costantemente rappresentato in aula durante la pubblica udienza inclusa la discussione.

18 -- L'ufficio del Pubblico Ministero si impegna, quando è possibile ed in particolare modo nei procedimenti di maggiore rilevanza e complessità, che sia presente in udienza sempre lo stesso Sostituto Procuratore o lo stesso V.P.O.

19 -- La motivazione contestuale viene redatta tendenzialmente quando ciò non comporti un ritardo nella chiamata dei procedimenti successivi.

Il Giudice deve ritirarsi in camera di consiglio alla fine di ogni discussione.

20 -- Ove il rinvio di un processo sia per qualsivoglia ragione certo sin dai giorni precedenti

l'udienza, il Giudice ne informa appena possibile le parti a mezzo della Cancelleria, senza formalità, anche per via telefonica o telematica e così anche in caso di rinvio dell'intera udienza.

Le parti si impegnano a partecipare all'udienza al fine di ricevere la notifica della data di rinvio.

21 -- Gli avvocati ed i Pubblici Ministeri, quando ciò sia possibile e senza che vengano pregiudicati i diritti delle parti, si impegnano ad informare tempestivamente il Giudice e di darne contestualmente comunicazione alla controparte e alle altre parti, di eventuali ragioni di rinvio, di richieste di riti alternativi (potrà essere depositata istanza di patteggiamento con già acquisito il consenso del Pubblico Ministero), di cause di estinzione del reato, così da consentire al Giudice di organizzare al meglio l'udienza e quindi chiamare all'inizio i procedimenti di cui sia possibile una rapida definizione.

Le istanze di rinvio, le richieste di patteggiamento, le istanze di definizione e eventuali memorie difensive, con esclusione della lista testimoniale, possono essere anticipate a mezzo fax o posta elettronica (nome.cognome@giustizia.it) alla Cancelleria del Giudice ed obbligatoriamente alle altre parti, con riserva di depositare l'originale in udienza.

22 -- I difensori presentano l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato appena possibile anche in Cancelleria, utilizzando i moduli approvati dal Protocollo sul Patrocinio a spese dello Stato ed in sede di conclusioni depositano la parcella solo ove già ammessi al Patrocinio.

23 -- Ai giudizi si assiste in silenzio, senza manifestazioni di assenso o dissenso.

E' vietato l'uso dei telefoni cellulari che devono essere tenuti spenti o con disattivazione dell'avviso sonoro di chiamata.

Nelle adiacenze dell'aula di udienza, i presenti parlano a bassa voce ed evitano rumori molesti.

24 -- La Commissione istituita (Osservatorio) è permanente ed è composta dal Presidente della Sezione Penale o da un Giudice da lui delegato, dal Procuratore della Repubblica o da un Sostituto da lui delegato, dal coordinatore dell'Osservatorio nominato dal Consiglio dell'Ordine, dal Presidente della Camera Penale, dal Dirigente della Cancelleria Penale o da un suo delegato, dal Dirigente degli ufficiali giudiziari o da un suo delegato, che si dovrà riunire trimestralmente, o su richiesta di uno dei suoi componenti, per verificare l'attuazione del presente Protocollo, raccogliere osservazioni o proposte di modifica.

25 -- Le udienze fissate dal GIP, dal GUP, dalla Corte di Appello, dal Magistrato di Sorveglianza e dal Tribunale di Sorveglianza, con particolare riferimento all'organizzazione dell'udienza verranno disciplinate a parte con apposito e distinto protocollo.


Presso la Corte di Appello verrà istituita una commissione con le stesse finalità di cui al punto 24, composta dal Presidente della Sezione Penale della Corte di Appello o da un suo delegato, dal Procuratore Generale o da un Sostituto da lui delegato, da un avvocato che verrà designato concordemente tra i Consigli dell'Ordine e le Camere Penali distrettuali.

Qualora aderissero al Protocollo anche gli Uffici GIP/GUP, il responsabile della Sezione o un suo delegato farà parte della commissione di cui al punto 24.


Il Magistrato di Sorveglianza, qualora aderisca al Protocollo, potrà comporre la commissione di cui al punto 24.

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, o un suo delegato, qualora aderisca al Protocollo, potrà comporre la commissione di cui al punto 25.


- Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Verona Avv. Carlo Trentini;



- Il Presidente del Tribunale di Verona Dott. Gianfranco Gilardi;




- Il Presidente della Sezione Penale Trib. Verona Dott. Dario Bertezolo;




- Il Procuratore Capo della Procura della Repubblica VR Dott. M. Giulio Schinaia;

*il procuratore aggiunto
Angela Barboglio*


- Il Presidente della Camera Penale Veronese Avv. Stefano Zanini;



- Il Dirigente Amministrativo del Tribunale Dott. Mario Prestana;



- L'Ufficiale Giudiziario Dirigente Dott. Claudio Stasio;



Il Coordinatore dell'Osservatorio sulla Giustizia Penale

Avv.to Paolo Pellicini

